



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

V AREA – SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Prot. n. 1520

San Biagio di Callalta, lì 25.01.2017

Aut. n. 1

imposta di bollo assolta
con marca da bollo da
€ 16,00
id. n. 01151587600086
del 07.11.2016

Pratica n. 5

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione ai sensi del vigente C.d.S. di insegna di esercizio.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Richiamata l'autorizzazione n. 5 del 13.02.2014, prot. n. 2532, rilasciata alla Ditta Neon Treviso S.r.l., per l'installazione di n. 1 insegna di esercizio in Via Eraclea n. 10 a San Biagio di Callalta e in centro abitato;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata con procedura telematica mediante l'accesso UNIPASS in atti al n. 1191 del 20.01.2017 dal sig. Trevisin Mariano nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta Neon Treviso S.r.l.;

Considerato che l'insegna di esercizio per la quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione mantiene tutte le caratteristiche tecniche di quelle a suo tempo autorizzate;

Visto l'art. 23 del vigente C.d.S. e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in particolar modo per quanto stabilito agli artt. 47-48-49-51-53/3-54-55;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il Provvedimento sindacale n. 02 del 04.01.2017 con il quale è stata confermata la nomina dei Titolari di posizione Organizzativa;

RINNOVA

Alla Ditta Neon Treviso S.r.l. con sede a San Biagio di Callalta in Via Eraclea n. 10, per **ANNI TRE**, ai sensi e per gli effetti del vigente C.d.S. e relativo Regolamento l'autorizzazione di:

n. 1 insegna di esercizio, luminosa, a totem bifacciale, delle dimensioni di cm 148x450 recante messaggio "Neon Treviso...", in Via Eraclea n. 10 a San Biagio di Callalta e in centro abitato.

L' impianto pubblicitario sopra citato non potrà avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro o che comunque provochi abbagliamento.

Nel rispetto dell'art. 23 C.d.S. ed in particolar modo degli artt. 48, 49, 51/4, 54 Reg. 495/1992 usando tutte quelle ulteriori cautele necessarie ad evitare pregiudizio e/o danni alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica, fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi.

Scaduta la presente senza rinnovo, è fatto obbligo agli interessati di rimuovere l'insegna di esercizio.

Si procederà con la revoca immediata della presente, qualora venga meno il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e dei requisiti di sicurezza. Inoltre, gli interessati non sono esonerati dal pagamento della tassa sulla pubblicità.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Barbara Ciambotti